



Commissario Stracrdinario per il MO.S.E.

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4. comma 6-bis, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e dell'art. 30, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

TRA

Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A., con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, (di seguito indicata come "INVIMIT") in persona dell'Amministratore Delegato p.t., dott.ssa Giovanna Della Posta

 \mathbf{E}

il Commissario Straordinario per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia (di seguito indicato come "Commissario Straordinario") la cui sede per lo svolgimento dell'incarico è stabilita in Roma, piazza di San Lorenzo in Lucina n. 26, in persona dell'arch. Elisabetta Spitz

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2019, registrato alla Corte
 dei Conti in data 6 dicembre 2019 al n. reg. 2334, è stato nominato il Commissario
 Straordinario per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del cosiddetto sistema MO.S.E.,
 con il compito di sovraintendere alle fasi conclusive dei lavori volti al completamento
 dell'opera;
- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019 n. 55, al comma 6-bis dell'art. 4 prevede che "il Commissario straordinario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società

911

controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (di seguito il "Comma 6-bis");

• l'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante disposizioni in materia di distacco su base volontaria.

CONSIDERATO

- che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 marzo 2013 è stata costituita INVIMIT, in attuazione dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- che INVIMIT, ai sensi del Comma 6-bis, rientra tra le società del cui personale il Commissario Straordinario può avvalersi;
- che in data 12 dicembre 2019 il Commissario Straordinario ha presentato valida istanza ad INVIMIT per avvalersi in regime di esclusività di n. 2 risorse;
- che INVIMIT in data 23 dicembre 2019, pur dovendo intervenire sulla struttura organizzativa al fine di garantire l'operatività aziendale, considerata la natura *una tantum* della richiesta e acquisito il consenso dei dipendenti, ha dato formale assenso al distacco.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 — Oggetto e durata

Il presente Protocollo d'intesa è stipulato in ottemperanza al combinato disposto del comma 6-bis dell'art. 4, D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e dell'art. 30, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e consente l'assegnazione temporanea di personale di INVIMIT presso la Struttura a supporto del Commissario Straordinario, per lo svolgimento delle attività descritte al successivo art. 2. Il presente accordo ha la durata di anni due ed è rinnovabile, anche per frazioni inferiori, fino al completamento del sistema MO.S.E. dietro espressa richiesta presentata almeno 60 giorni prima del termine di validità dal Commissario Straordinario, INVIMIT e il Commissario Straordinario si riservano, comunque, la reciproca facoltà di rivederne modalità e condizioni prima della predetta scadenza.

Art. 2 — Attività del progetto

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto al fine di fornire il supporto necessario al Commissario Straordinario per i compiti ad esso assegnati in un'ottica di proficua collaborazione per l'interesse primario dello Stato e per consentire, da un lato, al Commissario Straordinario di dotarsi di una struttura di elevata professionalità.

Art. 3 — Utilizzo del protocollo di intesa e modalità di inserimento del personale

Il personale di INVIMIT da assegnare temporaneamente presso la sede della Struttura del Commissario Straordinario, è stato individuato secondo richieste nominative da parte del Commissario Straordinario ad INVIMIT, comprensivo delle funzioni che il personale designato andrà a svolgere.



INVIMIT, una volta acquisito il consenso dell'interessato, ha provveduto all' assegnazione del personale presso la Struttura del Commissario Straordinario dalla data di decorrenza indicata dal Commissario stesso.

Nell'ambito della Struttura a supporto del Commissario Straordinario, il personale di INVIMIT sarà utilizzato nel rispetto della qualifica e dell'esperienza professionale posseduta, ferma la facoltà del personale designato di recedere dall'assegnazione temporanea con un preavviso di almeno novanta giorni.

Art. 4 — Trattamento economico

INVIMIT provvederà ad erogare al personale distaccato il trattamento economico ordinario in godimento al momento dell'assegnazione, i buoni pasto allo stesso spettante, i rimborsi spese relativi alle trasferte, che verranno rimborsati dal Commissario Straordinario ad INVIMIT con cadenza trimestrale.

Il trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, sarà riconosciuto al personale distaccato direttamente dal Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario comunicherà mensilmente ad INVIMIT, eventuali assenze, permessi, ore straordinarie e ferie fruite dei predetti dipendenti, che incidano sulla gestione del personale e/o sul trattamento economico degli stessi. Qualunque modifica del trattamento giuridico durante il periodo di assegnazione temporanea (es. part-time, benefici L. 104/92, etc.) dovrà essere richiesta dal dipendente direttamente ad INVIMIT e da quest'ultima formalizzata, previa intesa con il Commissario Straordinario.

Il rapporto di lavoro del personale distaccato presso la Struttura a supporto del Commissario Straordinario continuerà ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in INVIMIT, fermo restando l'obbligo da parte del personale assegnato di rispettare le norme ed i regolamenti che disciplinano i modi ed i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa presso la Struttura commissariale.

Art. 5 — Anzianità di servizio e progressione di carriera

Il servizio prestato dai dipendenti di INVIMIT durante il periodo di assegnazione temporanea alla Struttura commissariale, costituisce titolo valutabile ai fini del computo dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti di legge.

Art. 6 — Tutela del lavoratore

Il Commissario Straordinario s'impegna a garantire agli interessati una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e in ossequio al comma 4 dell'articolo 2 del D.P.C.M. 27 novembre 2019.



Art. 7 — Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa, valgono le vigenti disposizioni normative.

Art. 8 — Foro competente

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

Art. 9 — Privacy

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare le norme vigenti in materia di trattamento di dati personali e si impegna a adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e a garantire l'accesso ai dati personali solo a persone opportunamente autorizzate e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

I dati verranno trattati dalle parti esclusivamente per le finalità di esecuzione del presente Protocollo d'intesa mediante supporti informatici, telematici e cartacei tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi – salvo per adempimenti di legge – e saranno conservati, per le finalità sopra esposte, per un periodo di 5 anni successivi alla scadenza del presente Protocollo in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Il trattamento avrà ad oggetto i soli dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità di cui al presente Protocollo, nel rispetto dei principi e delle regole contenute nei Regolamenti Comunitari vigenti in materia.

Roma, 14 febbraio 2020

INVIMIT SGR S.p.A. Dott.ssa Giovanna Della Posta

Il Commissario Straordinario Arch/Elisabetta Spitz